




REGOLAMENTO PER L'EROGAZIONE DEI BUONI PASTO

Approvato con Delibera di Consiglio Direttivo n. 7 del 27/01/2025

DISPOSIZIONI NORMATIVI di riferimento:

- CCNL 16/11/2022, art. 35
- Regolamento orario di lavoro D.C.D n. 13 del 21/03/2024
- CCI in vigore



Parco interregionale del
Sasso Simone e Simoncello

Sommario

ART. 1 -PRINCIPI GENERALI.....	3
ART. 2 -VALORE NOMINALE DEL BUONO PASTO	3
ART. 3 - DIRITTO AL BUONO PASTO	3
ART. 4 -ASSEGNAZIONE DEL BUONO PASTO	4
ART. 5 - FURTO, SMARRIMENTO E DETERIORAMENTO DELLA CARD	4
ART. 6 - TERMINE DI UTILIZZO	5
ART. 7 - DISPOSIZIONI FINALI	5

Ente di gestione del Parco interregionale Sasso Simone e Simoncello

Via Rio Maggio, snc 61021, Carpegna (PU) Tel. 0722/770073 - Fax. 0722/770064; www.parcosimone.it
info@parcosimone.it - PEC: parcosimone@emarche.it CF 91009920413 - P.IVA 01416700415 - Codice Univoco UF96NT



Parco interregionale del Sasso Simone e Simoncello

ART. 1 -PRINCIPI GENERALI

1. L'Ente Parco Sasso Simone e Simoncello, in relazione al proprio assetto organizzativo ed in ottemperanza alle disposizioni contrattuali, assicura al proprio personale, il servizio sostitutivo della mensa attraverso l'attribuzione di buoni pasto elettronici.
2. Il servizio sostitutivo della mensa non può essere sostituito da indennità; i buoni pasto non sono cedibili a terzi e non possono essere monetizzati. Dopo la consegna all'avente diritto, i buoni pasto rientrano nella sua piena disponibilità e qualsiasi evento che non ne consenta l'utilizzo, non dà luogo ad altra erogazione.
3. La fruizione del servizio sostitutivo della mensa è regolata dai seguenti principi: il diritto al buono pasto è connesso alla prestazione del servizio certificata da idonei sistemi di rilevazione. Nel caso in cui il dipendente non abbia effettuato la timbratura con il badge, l'effettiva prestazione lavorativa deve essere attestata dal dipendente e siglata dal Responsabile del Servizio/Area o dal Direttore.
4. Il pasto va consumato al di fuori dell'orario di servizio.
5. Il dipendente non ha diritto a percepire due buoni pasto per la stessa giornata.

ART. 2 -VALORE NOMINALE DEL BUONO PASTO

1. Il valore nominale del buono pasto è pari a € 7,00. Eventuali adeguamenti dovranno essere approvati dal Consiglio Direttivo previa contrattazione decentrata.
2. I buoni pasto spettanti sono erogati di norma entro il mese successivo a quello di riferimento sulla base dei giorni lavorati dal dipendente, così come rilevati dal sistema automatizzato di gestione delle presenze e quantificati nel rispetto delle condizioni previste dalla presente disciplina.
3. Il buono pasto non è cedibile, commerciale o convertibile in denaro. Può essere utilizzato solo per usufruire del servizio sostitutivo di mensa, presso gli esercizi convenzionati.
4. I buoni pasto sono spendibili fino alla data di scadenza stabilita dalla ditta fornitrice.

ART. 3 - DIRITTO AL BUONO PASTO

1. Ha diritto al servizio di mensa, attraverso l'attribuzione di un buono pasto per ogni giornata lavorata secondo quanto indicato dal presente regolamento, il personale in servizio a tempo indeterminato ed a tempo determinato, sia pieno che parziale, compreso il Direttore.
2. Il buono pasto viene erogato, nel rispetto della specifica disciplina sull'orario adottata dall'ente per ogni rientro pomeridiano obbligatorio che abbia durata di almeno 2 ore con una pausa lavorativa non inferiore a 30 minuti e non superiore a due ore.
3. L'erogazione dei buoni pasto spetta anche in caso di effettuazione di lavoro straordinario debitamente autorizzato dal Responsabile di Servizio, purché preveda almeno 8 ore di lavoro.
4. Il diritto al buono pasto non decade in caso di fruizione dei sotto indicati permessi ad ore in quanto tali periodi sono considerati ore lavorative agli effetti della durata del lavoro:
 - a) Riposo giornalieri (ex allattamento art. 39 D.Lgs. n. 151/2001);
 - b) Assemblea sindacale;
 - c) Permessi sindacali - Permessi RSU.



Parco interregionale del Sasso Simone e Simoncello

5. L'erogazione del buono pasto non spetta in caso di rientro effettuato per recupero debiti di orario.
6. Il buono pasto non spetta nei giorni di assenza dal servizio per l'intera giornata, comunque essa sia giustificata e nei giorni in cui non si effettua il rientro pomeridiano.
7. Non hanno diritto al buono pasto i dipendenti comandati in missione ove fruiscono del rimborso spese e di pasto effettivamente sostenute, o qualora il servizio esterno per il quale sono ordinati in missione comprenda l'erogazione gratuita del pasto.
8. Non si ha diritto a buono pasto nelle giornate di servizio prestato in modalità di lavoro agile o telelavoro, salvo eventuali modifiche normative.
9. In ogni caso ad ogni dipendente spetta un solo buono pasto per ogni giornata lavorativa, nel rispetto delle norme di cui ai commi precedenti e non più di due a settimana, salvo eventuali modifiche normative.

ART. 4 -ASSEGNAZIONE DEL BUONO PASTO

1. I buoni pasto vengono riconosciuti agli aventi diritto:
 - a) nella misura massima di uno al giorno per le sole giornate per le quali tali orari prevedano il rientro pomeridiano (solitamente il martedì e il giovedì), a condizione che si effettui una pausa pranzo di almeno mezz'ora, con un'effettiva presenza in servizio di almeno otto ore;
 - b) ai dipendenti che sono autorizzati ad effettuare attività straordinarie nelle giornate di lavoro ordinario che solitamente non prevedono presenza al pomeriggio o sera, solo a fronte di una presenza al lavoro di almeno otto ore, con un intervallo di pausa non inferiore a mezz'ora e debitamente autorizzate dall'incaricato di E.Q. del Settore di appartenenza;
 - c) ai dipendenti dell'area di vigilanza e area tecnica (con orario di lavoro normalmente senza rientro pomeridiano o serale) che, in considerazione dell'esigenza di garantire il regolare svolgimento di particolari attività, debbano anticipare o prolungare, per motivi di servizio il normale orario di lavoro di almeno 2 ore rispetto alla durata ordinaria del turno di lavoro, con effettuazione della pausa all'inizio o alla fine di ciascun turno, secondo quanto disciplinato dal CCNL del Comparto Funzioni Locali;
 - d) Ai dipendenti che nelle giornate non lavorative o festive hanno reso, per lo svolgimento di attività straordinarie ritenute indifferibili, una prestazione lavorativa di almeno otto ore con un intervallo di una pausa di almeno mezz'ora.
2. Le eventuali anomalie mensili relative alle presenze devono essere inderogabilmente sanate e debitamente autorizzate dall'incaricato di E.Q. del Settore di appartenenza.
3. La mancata regolarizzazione delle anomalie presenti nei "cartellini giustificativi" mensili determina l'impossibilità di riconoscere il buono pasto nelle giornate risultanti anomale fino al momento della risoluzione delle stesse.

ART. 5 - FURTO, SMARRIMENTO E DETERIORAMENTO DELLA CARD

In caso di furto, smarrimento o deterioramento della card il dipendente, previa presentazione della denuncia all'autorità competente, deve darne immediatamente comunicazione all'Ufficio Personale che provvede tempestivamente alla segnalazione al fornitore per il successivo blocco della card; l'eventuale costo sostenuto per la sostituzione sarà interamente a carico del dipendente.



Parco interregionale del
Sasso Simone e Simoncello

ART. 6 - TERMINE DI UTILIZZO

I buoni pasto sono spendibili fino alla data di scadenza prevista dalla Ditta fornitrice.

ART. 7 - DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non esplicitamente previsto dalla presente Disciplina si fa rinvio a quanto regolamento in materia dai CCNL vigenti.

Ente di gestione del Parco interregionale Sasso Simone e Simoncello

Via Rio Maggio, snc 61021, Carpegna (PU) Tel. 0722/770073 - Fax. 0722/770064; www.parcosimone.it
info@parcosimone.it - PEC: parcosimone@emarche.it CF 91009920413 - P.IVA 01416700415 - Codice Univoco UF96NT